




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

A.C. 2590

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate a pene privative della libertà personale tra la Repubblica italiana e lo Stato della Libia, fatto a Palermo il 29 settembre 2023

*(Approvato dal Senato – A.S. 1447)*

N. 371 – 17 ottobre 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2590

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento  
delle persone condannate a pene privative della libertà  
personale tra la Repubblica italiana e lo Stato della  
Libia, fatto a Palermo il 29 settembre 2023

*(Approvato dal Senato – A.S. 1447)*

N. 371 – 17 ottobre 2025

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

## INDICE

<b>PREMESSA.....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .....</b>	<b>- 4 -</b>
ARTICOLI DA 1 A 4 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA .....	- 4 -
AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA, ORDINE DI ESECUZIONE, DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO .....	- 4 -
ARTICOLI DA 1 A 19 DEL TRATTATO .....	- 5 -
TRASFERIMENTO DI PERSONE CONDANNATE A PENE PRIVATIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LO STATO DELLA LIBIA.....	- 5 -



## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	<b>2590</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate a pene privative della libertà personale tra la Repubblica italiana e lo Stato della Libia, fatto a Palermo il 29 settembre 2023</b>
<b>Iniziativa:</b>	governativa
<b>Iter al Senato:</b>	sì
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	presente
<b>Relatore per la Commissione di merito:</b>	Loperfido (FDI)
<b>Commissione competente:</b>	III (Affari esteri)

---

### PREMESSA

Il disegno di legge in esame, già approvato senza modificazioni dal Senato (A.S. 1447), reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate a pene privative della libertà personale tra la Repubblica italiana e lo Stato della Libia, fatto a Palermo il 29 settembre 2023.

Il provvedimento presentato al Senato è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, che risulta tuttora utilizzabile.

La Commissione Bilancio del Senato (seduta n. 378 del 6 maggio 2025), ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere non ostativo sul provvedimento in esame.

Alla Camera, il disegno di legge di ratifica è stato assegnato in sede referente alla III Commissione (Affari esteri). Esso è costituito di 4 articoli e reca all'articolo 3 una clausola di invarianza finanziaria.

L'Accordo, di cui si dispone la ratifica, si compone complessivamente di 25 articoli.

Si esaminano di seguito le disposizioni del disegno di legge e del Trattato considerate dalla relazione tecnica nonché le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

**ARTICOLI da 1 a 4 del disegno di legge di ratifica**

**Autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione, disposizioni finanziarie ed entrata in vigore del provvedimento**

**Le norme del disegno di legge** recano l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), l'ordine di esecuzione (articolo 2), le disposizioni finanziarie (articolo 3) e la data di entrata in vigore del provvedimento (articolo 4).

In particolare, l'articolo 3 valuta gli oneri derivanti dagli articoli 4 ("Condizioni per il trasferimento"), 7 ("Scambio di informazioni e documenti a sostegno"), 8 ("Lingua e Legalizzazione"), 17 ("Trasferimento della persona condannata espulsa") e 19 ("Spese") del Trattato in euro 14.162 annui a decorrere dall'anno 2025 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (articolo 3, comma 1). Viene, inoltre, disposto che, salvo quanto testé previsto, dall'attuazione del provvedimento in oggetto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente (articolo 3, comma 2).

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Trattato del 2023 sul trasferimento delle persone condannate a pene privative della libertà personale tra la Repubblica italiana e lo Stato della Libia. In particolare all'articolo 3 si provvede alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 4 ("Condizioni per il trasferimento"), 7 ("Scambio di informazioni e documenti a sostegno"), 8 ("Lingua e Legalizzazione"), 17 ("Trasferimento della persona condannata espulsa") e 19 ("Spese") del Trattato, valutati in complessivi euro 14.162 annui a decorrere dal 2025, e si prevede una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ad esclusione degli articoli in precedenza indicati.

In proposito, non vi sono osservazioni da formulare.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 7, 8, 17 e 19 del Trattato oggetto

di ratifica, valutati in 14.162 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo non si formulano osservazioni, dal momento che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità.

Si fa, inoltre, presente che il successivo comma 2 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale, salvo quanto previsto dal precedente comma 1, dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvederanno nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

In proposito, non si hanno osservazioni circa la formulazione di tale ultima disposizione.

#### **ARTICOLI da 1 a 19 del Trattato**

#### **Trasferimento di persone condannate a pene privative della libertà personale tra la Repubblica italiana e lo Stato della Libia**

**Le norme del Trattato**, sono volte a consentire che una persona condannata nel territorio di una delle Parti ("Stato di Condanna"), possa essere trasferita nel territorio dell'altra ("Stato di Esecuzione") affinché sia eseguita la condanna inflittale con una sentenza definitiva (articoli 1 e 2). A tal fine, le norme, in particolare:

- subordinano il trasferimento ad una serie di condizioni, tra le quali, il possesso da parte del condannato della cittadinanza dello Stato di Esecuzione e che la condanna (definitiva) non sia stata emessa per un fatto che costituisce reato esclusivamente militare e non si ponga in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato di Esecuzione (articolo 4);
- prescrivono che la richiesta di trasferimento e la relativa risposta siano formulate per iscritto alle relative Autorità centrali (articolo 6, par. 2) e disciplinano lo scambio documentale a sostegno delle richieste di trasferimento, con l'elencazione dei documenti da trasmettere (articolo 7), precisando, altresì, che siffatte comunicazioni siano corredate da una traduzione nella lingua dello Stato a cui le stesse sono indirizzate (articolo 8);
- prescrivono il consenso volontario del detenuto al trasferimento, specificando che, prima che questo abbia luogo, qualora lo Stato di Esecuzione lo richieda espressamente, lo Stato di Condanna dia allo Stato di Esecuzione la possibilità di verificare, mediante un funzionario nominato in conformità alle sue leggi, che il consenso dell'interessato sia

stato correttamente prestato (articolo 9);

- prevedono che, in ordine alla decisione di trasferimento, se con la sentenza di condanna è stata inflitta anche una condanna al pagamento di una pena pecuniaria, delle spese processuali o di qualsiasi altro tipo di sanzione pecuniaria, ovvero al risarcimento, totale o parziale, dei danni cagionati alla vittima del reato, o siano state inflitte altre prescrizioni, lo Stato di Condanna possa subordinare la sua decisione al previo adempimento di tali sanzioni o prescrizioni ovvero alla prestazione di idonea garanzia. Nella sua valutazione, lo Stato di Condanna tiene conto delle condizioni economiche della persona condannata e della concreta possibilità per quest'ultima di effettuare i pagamenti e i suddetti adempimenti. È quindi prescritto, a carico della persona condannata, la dimostrazione dell'impossibilità di eseguire detti pagamenti ed adempimenti nelle forme previste dalla legge dello Stato di Condanna (articolo 10);
- disciplinano gli aspetti relativi all'esecuzione del trasferimento con particolare riguardo alla consegna del condannato. Nello specifico viene previsto che gli Stati si accorderanno su tutti gli aspetti relativi all'esecuzione del trasferimento e che lo Stato di Esecuzione sia responsabile della custodia della persona condannata e del suo trasporto dallo Stato di Condanna (articolo 11);
- permettono il trasferimento di una persona condannata, senza il consenso di quest'ultima, quando la sentenza definitiva pronunciata nei suoi confronti o un provvedimento amministrativo definitivo emesso in conseguenza di tale sentenza dispongano l'espulsione od altra analoga misura che ne escluda il soggiorno nel territorio dello Stato di Condanna dopo la sua scarcerazione. A tal fine viene disciplinata la trasmissione tra le Parti della relativa documentazione (articolo 17);
- prevedono che le spese derivanti dall'applicazione del Trattato siano a carico dello Stato di Esecuzione, ad eccezione delle spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di Condanna. Lo Stato di Esecuzione può, comunque, recuperare in tutto o in parte le spese di trasferimento dalla persona condannata se il trasferimento è avvenuto su richiesta di questa (articolo 19).

**La relazione tecnica** rappresenta che attualmente risultano ristretti presso le strutture penitenziarie italiane, per espiare la condanna definitiva, due cittadini libici, mentre risultano ristretti in Libia due connazionali, che stanno scontando una pena a seguito di giudizio irrevocabile. Al proposito, la relazione tecnica afferma che in via prudenziale potranno trovarsi nella condizione di trasferimento in Italia, in conformità con quanto previsto dagli Accordi Internazionali vigenti, due condannati o condannati espulsi all'anno. La relazione tecnica, quindi, relativamente alle spese di viaggio per il trasferimento di due condannati e a quelle di missione per gli accompagnatori (articoli 4, 17 e 19 del Trattato), valutate rispettivamente in 800 euro e in 9.362 euro annui, nonché alle spese di traduzione di atti e

documenti (articoli 7 e 8 del Trattato), valutate in 4.000 euro annui, quantifica oneri complessivi per l'attuazione del Trattato valutati in 14.162 euro annui, a decorrere dall'anno 2025. Per quanto attiene agli elementi di dettaglio della predetta quantificazione, si rinvia al testo della relazione tecnica, che, relativamente alla copertura finanziaria del suddetto onere, si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni finanziarie (articolo 3, comma 1).

Con riguardo particolare alle spese di missione la relazione tecnica precisa, altresì, che queste anche alla luce dei referti della Corte dei conti e per prassi contabile, vengono considerate, nello specifico campo del trasferimento delle persone condannate, come già in tema di estradizione ed assistenza giudiziaria, quali oneri valutati atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero dei detenuti da trasferire e degli accompagnatori.

Per quanto riguarda le attività relative alla verifica del consenso al trasferimento della persona condannata da parte di un funzionario nominato in conformità delle leggi dello Stato (articolo 9) la relazione tecnica specifica che le stesse potranno essere espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione di spesa a tal fine preordinati, rientrando fra gli ordinari compiti istituzionali. Inoltre, dal transito del condannato da trasferire (articolo 11) non deriveranno costi per l'erario poiché la custodia verrà eseguita presso strutture gestite dalle forze dell'ordine. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le strutture carcerarie, ove di norma avvengono le traduzioni dei detenuti, sono strutture demaniali ricadenti sotto la competenza del Ministero della giustizia. Gli oneri derivanti dalle disposizioni in argomento sono relativi al personale e sono gestiti, a legislazione vigente, con i fondi dei capitoli 2501 piani gestionali 1, 2, 3, e 5, nonché al capitolo 2522 piani gestionali 1 e 2 relativi agli stipendi del personale della Polizia di Stato, ai contributi previdenziali e agli straordinari. Analogamente, per ciò che concerne le spese di funzionamento direttamente correlate alla custodia del soggetto condannato da trasferire, non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica potendo far fronte alle stesse nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, tenuto conto anche dell'esiguo numero stimato di persone da trasferire (due all'anno), come menzionato nelle premesse della stessa relazione tecnica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che le norme del Trattato oggetto di ratifica, tra l'altro:

- specificano le condizioni per il trasferimento del condannato (articolo 4);
- disciplinano lo scambio documentale a sostegno delle richieste di trasferimento, con l'elencazione dei documenti da trasmettere (articolo 7), precisando, altresì, che siffatte

comunicazioni - al pari della richiesta di trasferimento e della relativa risposta di cui all'articolo 6, paragrafo 2 – devono essere corredate da una traduzione nella lingua dello Stato a cui le stesse sono indirizzate (articolo 8);

- specificano le modalità per il trasferimento di condannati destinatari di provvedimento di espulsione (articolo 17);
- prevedono che le spese derivanti dall'applicazione del Trattato siano a carico dello Stato di Esecuzione, ad eccezione di quelle sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di Condanna e che lo Stato di Esecuzione possa, comunque, recuperare in tutto o in parte le spese di trasferimento se questo è avvenuto su richiesta della Parte (articolo 19).

Con riguardo agli oneri derivanti dalle predette fattispecie (riferiti dalla relazione tecnica alle spese di viaggio per il trasferimento dei condannati e degli accompagnatori, alle spese di missione dei medesimi accompagnatori e alle spese di traduzione di atti e documenti) non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei dati, dei parametri e degli elementi di valutazione forniti dalla medesima relazione tecnica che consentono di verificarne e confermarne la stima. Anche per quanto attiene alle altre disposizioni del Trattato, non si formulano osservazioni, concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria delle stesse.

Si fa riferimento, in particolare, all'articolo 9, che prevede che, prima che il trasferimento abbia luogo, qualora lo Stato di Esecuzione lo richieda, lo Stato di Condanna dia a quello di Esecuzione la possibilità di verificare, mediante un suo funzionario, che il consenso dell'interessato sia stato correttamente prestato; nonché all'articolo 11, che, in merito alla consegna del condannato, dispone che gli Stati si accordino su tutti gli aspetti relativi all'esecuzione del trasferimento e che lo Stato di Esecuzione sia responsabile della custodia della persona condannata e del suo trasporto dallo Stato di Condanna (articolo 11). Con riguardo a tali disposizioni la relazione tecnica assicura che le prescritte attività potranno essere espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione di spesa a tal fine preordinati, rientrando le stesse fra gli ordinari compiti istituzionali.